



(Delibera Collegio Docenti n.13 del 24.11.2025)
(Delibera Consiglio di Istituto n.5 del 12.12.2025)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Capo I - Gli Organi Collegiali

Art. 1. Organi collegiali dell'Istituto

1. Gli organi collegiali operanti nell'Istituto sono:
 - il Consiglio d'Istituto
 - la Giunta esecutiva
 - il Collegio dei docenti
 - i Consigli di classe
 - il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
 - l'Organo di Garanzia
 - la Commissione Elettorale di Istituto
 - il Comitato Studentesco

Art. 2. Convocazione e validità delle adunanze

1. La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni e effettuata mediante avviso diretto ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto un processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.
2. Ciascun organo collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, al fine di garantire, nei limiti del possibile, un svolgimento ordinato delle attività.
3. Ciascun organo collegiale opera in modo coordinato con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa in determinate materie.
4. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. La votazione è segreta solo quando si tratta di persone o quando la maggioranza lo richiede.

Capo II - Il Consiglio d'Istituto

Art. 3. Composizione e durata

1. Il Consiglio d'Istituto è costituito da diciannove membri, eletti dalle componenti scolastiche di appartenenza, di cui otto rappresentanti del personale docente, due del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, quattro dei genitori e quattro degli studenti. Il dirigente scolastico è membro di diritto.
2. Il Consiglio d'Istituto resta in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per l'elettorato vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
3. Il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

Art. 4. Competenze

1. Il Consiglio d'Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e definisce le forme di autofinanziamento. Esercita le attribuzioni indicate dall'art. 10 del D.Lgs. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione). Approva il programma annuale dell'istituto e il conto consuntivo, e dispone l'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto. Ha inoltre il potere di intervenire sull'attività negoziale dell'istituto, in conformità all'art. 33 del Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze degli altri organi collegiali, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, nelle seguenti materie:
 - Adozione del regolamento d'Istituto.
 - Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici.
 - Adattamento del calendario scolastico alle esigenze ambientali.
 - Criteri generali per la programmazione educativa.
 - Criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero di sostegno, alle attività complementari libere, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione.
 - Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni ed esperienze e intraprendere eventuali iniziative di collaborazione.
 - Partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.
 - Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali.
2. Esso indica altresì i criteri generali relativi:
 - Alla formazione delle classi.
 - All'assegnazione, ad esse, dei singoli docenti.
 - All'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali.
 - Al coordinamento organizzativo dei consigli di classe.
3. Esercita inoltre le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dal D.Lgs. 297/94 (artt. 276, 58). Il Consiglio d'Istituto esercita le competenze in materia di assegnazione in uso delle attrezzature scolastiche ad altre scuole (art. 94 del D.Lgs.

297/94). Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei docenti, le iniziative dirette all'educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del D.P.R. n. 309/90 (Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti). Si pronuncia su ogni altro argomento di sua competenza, attribuito dalle leggi e dai regolamenti, nonché dal D.Lgs. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).

Art. 5. Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, ogni volta che ne ravvisi l'opportunità. Il Presidente deve inoltre disporre la convocazione, se richiesta, dal Presidente della Giunta Esecutiva, dalla maggioranza dei componenti del Consiglio o dalla maggioranza dei componenti della Giunta.
2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Istituto entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione da parte di almeno un terzo dei componenti in carica; nella richiesta di convocazione debbono essere indicati gli argomenti da includere nell'o.d.g.
3. Se la riunione non soddisfa il criterio del numero legale (metà più uno dei componenti in carica), viene dichiarata nulla dal presidente con apposito verbale e convocata per un giorno successivo senza più tener conto del vincolo dei 5 giorni, ferma restando la necessità della presenza della metà più uno dei componenti per la validità.
4. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare gli argomenti specifici da trattare. È facoltà del Presidente del Consiglio di Istituto, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare altre richieste. I membri in carica possono richiedere di partecipare a riunioni in collegamento online tramite la piattaforma Meet, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio.
5. L'avviso di convocazione è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 1. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile ai componenti del CdI presso l'ufficio indicato dal DSGA contestualmente all'avviso di convocazione. **La copia della documentazione, oggetto di delibera, sarà messa a disposizione dei componenti anche nell'area di Google Drive. Per motivi di sicurezza, alla componente dei genitori sarà inviata al loro indirizzo email privato.**
6. In caso di necessità e urgenza motivata, è facoltà del dirigente scolastico richiedere la convocazione del consiglio in seduta straordinaria, con preavviso, anche mediante e-mail, a tutti i componenti almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.
7. L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, e deve contenere gli argomenti proposti dai singoli consiglieri, dagli organi collegiali della scuola e dalle assemblee delle singole componenti.
8. Per inserire all'ordine del giorno, con richiesta motivata, argomenti non previsti ma compatibili, è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata, seduta stante, a maggioranza assoluta dei componenti. La proposta deve essere presentata dopo l'apertura della seduta e prima della discussione del primo punto all'ordine del giorno; può essere illustrata succintamente solo dal proponente; è inoltre consentito ad un altro membro del Consiglio di illustrare brevemente i motivi contrari alla proposta.
9. La durata della seduta non dovrà, di norma, superare le tre ore dall'ora di convocazione.

Art. 6. Votazione

1. La partecipazione al Consiglio è strettamente personale e nessuno può conferire o ricevere deleghe. Ogni componente esprime un solo voto.

2. Per la validità delle sedute del Consiglio e per le modalità di votazione si applicano le indicazioni di cui all'art. 8, comma 4.
3. I rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d'istituto che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo nelle materie di cui ai secondi e terzi comma, lett. b) dell'art. 10 del T.U. 297/94. I rappresentanti degli studenti hanno diritto di partecipare alla discussione sulle materie di cui al precedente comma e di esprimere il proprio parere.
4. Il Consiglio d'istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta tra i rappresentanti dei genitori. In caso di non eletta nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due più votati. In caso di ulteriore parità dei voti, la votazione sarà ripetuta a oltranza. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Le votazioni per l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente avvengono a scrutinio segreto.
5. Per i membri che partecipano alla riunione in collegamento online tramite Meet, le operazioni di voto avverranno tramite piattaforma certificata (Axios o Google Forms).

Art. 7. Adempimenti del Consiglio

1. Il Consiglio d'Istituto, oltre alle attribuzioni descritte nell'art. 10 del regolamento, su richiesta, può partecipare, per mezzo dei propri delegati, alle assemblee degli studenti, docenti e non docenti, per recepire le istanze delle diverse componenti della scuola e garantire la più ampia partecipazione alla vita e alla gestione dell'istituto. Il Consiglio esercita, in ciascuna riunione, il controllo sull'attività della Giunta svolta tra una riunione e l'altra del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio, con propria deliberazione, può decidere di sentire, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento; può decidere, per determinati argomenti, di sentire anche gli esperti della materia ed i rappresentanti degli enti locali. Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organismi collegiali.
3. Il Consiglio, al fine di esercitare meglio il proprio potere di iniziativa, demanda al presidente della Giunta Esecutiva, per le materie di particolare rilievo e importanza, la costituzione di commissioni di lavoro composte da docenti, non docenti, allievi e genitori indicati dai rispettivi organismi. Le commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai loro compiti, possono, previa indicazione al Presidente della Giunta Esecutiva, sentire esperti della materia. Le commissioni di lavoro esprimono pareri di carattere consultivo e, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio, operano dandone comunicazione. A fini di garantire un coordinamento efficace dei lavori delle commissioni, il Presidente della Giunta Esecutiva può partecipare alle loro riunioni.

Art. 8 L'attività finanziaria

1. L'attività. La finanziaria dell'istituto si svolge sulla base di un unico documento contabile, denominato programma annuale, predisposto entro i termini di legge dal dirigente scolastico e proposto dalla giunta esecutiva, con apposita relazione e il parere di regolarità contabile del collegio dei revisori, al Consiglio d'istituto. La relativa delibera è adottata dal consiglio d'istituto entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La copia del programma annuale e della relazione dovrà essere depositata in visione presso la segreteria amministrativa, a disposizione di ogni membro del Consiglio, contestualmente alla pubblicazione all'albo dell'avviso di convocazione della riunione per l'adozione.
2. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro i termini di legge ed è sottoposto dal dirigente scolastico all'esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente a una relazione dettagliata che illustra l'andamento della gestione dell'istituto e i risultati conseguiti rispetto agli

obiettivi programmati. Esso, corredata della relazione del Collegio dei revisori dei conti, è sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto entro il 30 aprile. Il conto consuntivo, corredata dagli allegati e dalla delibera di approvazione, è conservato agli atti dell'istituto.

3. Il consiglio d'istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina, con apposito regolamento, le procedure e i criteri di scelta del soggetto esterno contraente per un contratto di prestazione d'opera finalizzata all'arricchimento dell'offerta formativa.

Art. 9 - Attribuzioni e prerogative della Presidenza del Consiglio di Istituto

1. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le iniziative necessarie per

garantire una gestione democratica della scuola e la realizzazione dei compiti del Consiglio. Convoca il Consiglio, sentita la giunta esecutiva, ne presiede la riunione e adotta tutti i provvedimenti necessari al regolare svolgimento dei lavori.

2. Il Presidente del Consiglio ha diritto di libero accesso ai locali della scuola durante il normale orario di servizio; di ottenere dagli uffici della scuola e dalla giunta esecutiva tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio; e di avere in visione la relativa documentazione.

3. Il vicepresidente sostituisce il presidente nelle funzioni in caso di assenza o impedimento.

4. Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il segretario verbalizza lo svolgimento della riunione; i consiglieri presentano le risoluzioni del Consiglio. Ogni partecipante ha diritto di fare inserire a verbale mozioni o dichiarazioni. Gli atti e le deliberazioni del Consiglio, oltre al processo verbale, devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Il processo verbale viene letto e approvato dal consiglio nella seduta successiva.

Art. 10: Pubblicità delle adunanze e degli atti

1. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso, salvo che siano in discussione argomenti relativi a persone. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta o la sua prosecuzione in forma non pubblica.

2. La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto deve avvenire mediante affissione, in apposito albo, della copia integrale del verbale, sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo diversa richiesta dell'interessato. La copia della deliberazione deve rimanere esposta fino alla successiva convocazione del C.d.I. Verbali e tutti gli atti deliberativi sono depositati presso l'ufficio di segreteria dell'istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti alle componenti della scuola che ne facciano richiesta.

Capo III - La Giunta Esecutiva

Art. 11. Composizione e durata

1. La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio d'Istituto tra i suoi componenti e comprende un docente, un impiegato amministrativo, tecnico o ausiliario, un genitore e un rappresentante degli studenti. Ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il dirigente amministrativo, che svolge anche le funzioni di segretario della medesima.
2. Il Presidente della Giunta Esecutiva è il dirigente scolastico dell'Istituto. In caso di assenza o impedimento del dirigente scolastico, le funzioni di Presidente saranno svolte dal docente collaboratore del dirigente con funzione vicaria delegata.

3. La Giunta Esecutiva resta in carica per tre anni scolastici. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Art. 12. Competenze

1. La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi in relazione all'attività del Consiglio, svolgendo le proprie attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio stesso. La Giunta propone al Consiglio d'Istituto il programma annuale predisposto dal dirigente scolastico, prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate.
2. Ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del D.P.R. n. 297/94. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di classe, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti).

Capo IV - Il Collegio dei Docenti

Art. 13: Composizione ed adunanze

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, sia a tempo determinato sia indeterminato, in servizio alla data della seduta, inclusi i docenti di sostegno, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

La partecipazione alle sedute del Collegio costituisce un obbligo per tutti i docenti, in quanto rientra tra le attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL e ha priorità rispetto ad eventuali altri impegni professionali.

Il Collegio si insedia all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce:

- su iniziativa del Dirigente Scolastico;
- su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti;

Nell'assumere le proprie deliberazioni, il Collegio tiene conto delle proposte e dei pareri espressi dai Consigli di classe.

Art. 14: Competenze

Il Collegio dei Docenti è l'organo incaricato di esercitare la funzione fondamentale dell'istituzione scolastica: quella didattica, educativa e formativa, nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente. **Ogni sua azione nasce da un lavoro collegiale attento e condiviso, orientato alla programmazione e alla verifica degli obiettivi, nel rispetto della libertà didattica individuale e della trasparenza degli atti deliberativi.**

Il Collegio esercita le seguenti competenze:

- Delibera sul funzionamento didattico dell'Istituto.
- Elabora il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e assegna le relative funzioni strumentali.
- **Formula proposte al Dirigente Scolastico in merito alla formazione delle classi, all'assegnazione dei docenti, all'orario delle lezioni e all'organizzazione delle attività scolastiche, secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto.**
- Decide la suddivisione dell'anno scolastico in periodi (trimestri, quadrimestri o periodo unico).
- Valuta periodicamente l'efficacia dell'azione didattica rispetto agli obiettivi programmati e propone eventuali misure di miglioramento.
- Provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe, e alla scelta dei sussidi didattici nei limiti di bilancio definiti dal Consiglio d'Istituto.
- Promuove e adotta iniziative di sperimentazione e di aggiornamento professionale.

- Elegge i propri rappresentanti nel Consiglio d'Istituto e i membri del Comitato di valutazione del servizio docente.
- Pianifica e realizza interventi di sostegno per studenti con disabilità.
- Attua misure di integrazione per gli alunni figli di cittadini stranieri residenti in Italia, come previsto dagli articoli 115 e 116 del D.L. n. 297/94.
- Esamina, insieme alla proposta dei docenti e al contributo degli specialisti, i casi di scarso rendimento e di comportamento problematico, individuando strategie di recupero.
- Esprime pareri in merito alla sospensione dal servizio per incompatibilità ambientale (art. 468) e alla sospensione cautelare (art. 506) secondo quanto previsto dal D.L. n. 297/94.
- Valuta, per gli aspetti didattici, le iniziative di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.

Art.15 – Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato.

Il dirigente scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del collegio dei docenti e svolge le seguenti funzioni:

- Formula l'ordine del giorno, esamine le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- Convoca e presiede il Collegio;
- Accerta il numero legale dei presenti;
- Apre la seduta;
- Riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente
- Ha la facoltà di chiudere gli interventi qualora esulino dall'O.D.G.
- Garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito;
- Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- Chiude la discussione al termine degli interventi;
- Fa votare sulle singole proposte o sulle deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
- Designa eventuali relatori degli argomenti posti all'O.D.G.;
- Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede.
- Scioglie la seduta, esauriti i punti all'O.D.G.;
- Aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all'O.D.G. entro i termini stabiliti per la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungimento del numero legale;
- Sospende la seduta qualora non ne possa garantire l'ordinato svolgimento.

Art.16 – Dipartimenti

Il collegio dei docenti è articolato in dipartimenti disciplinari, dedicati a tematiche specifiche di singole discipline o di gruppi di discipline.

La composizione dei dipartimenti è deliberata all'inizio di ciascun anno scolastico nell'ambito del PTOF.

Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal dirigente scolastico o da un docente coordinatore da lui designato e sono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie.

I dipartimenti elaborano proposte da presentare al collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberativo.

Art. 17- Validità della seduta

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio alla data della riunione.

Il numero legale deve essere mantenuto per l'intera durata della riunione; in caso contrario, la riunione deve essere sospesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può chiedere, in qualunque momento, che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, registra le presenze mediante appello nominale o firme di presenza e, al termine della seduta, può procedere al contrappello. La mancata partecipazione del docente è ritenuta assenza ingiustificata qualora, nei due giorni successivi alla seduta, non si produca la documentazione di giustificazione o, per motivi di salute, la certificazione medica.

Tutte le assenze, relative all'intera seduta o parte di essa, devono essere giustificate.

Art. 18- Convocazione

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario stabilito nel Piano Annuale delle Attività.

Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, per motivi d'urgenza e di improrogabilità, su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti e del DS, in caso di necessità che sopraggiungano imprevistamente nel corso dell'anno.

Nel caso di improrogabile, motivata ed urgente necessità, il Collegio dei docenti (straordinario) è convocato con un **preavviso di 48 ore**, secondo le stesse modalità dei collegi ordinari.

La comunicazione dell'O.D.G. deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso, in caso di Collegio ordinario, e **almeno 48 ore prima**, nel caso di Collegio straordinario.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione dell'ora di inizio e dell'ora presunta di scioglimento della seduta. La copia della documentazione, oggetto delle delibere, sarà messa a disposizione dei componenti nell'area di Google Drive.

In casi particolari e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti dopo la convocazione, l'O.D.G. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno precedente.

Art. 19 - Ordine del giorno

Il Presidente mette in discussione i punti all'O.D.G. nell'ordine in cui sono elencati nella convocazione. Apre la seduta con le comunicazioni del dirigente scolastico e informa i docenti su tutti gli aspetti rilevanti dell'attività dell'istituto e sui particolari adempimenti. Tale comunicazione, qualora preveda scadenze o adempimenti formali, costituisce per tutti i presenti regolare notifica e può sostituire le comunicazioni scritte. Di norma le comunicazioni del dirigente scolastico non sono oggetto di discussione, a meno che non venga espressamente richiesto ai docenti di esprimere pareri sulle tematiche affrontate.

L'inversione dell'ordine o l'inserimento di argomenti non previsti è proposto e messo a votazione all'inizio della seduta. È necessaria la maggioranza assoluta dei voti per l'inversione e per l'inserimento di argomenti non previsti.

Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più docenti, possono essere indicati argomenti da inserire nell'O.D.G. della riunione successiva.

Art. 20 – Discussione / dibattito

La discussione di ogni punto all’O.D.G. è aperta da una relazione del Presidente che illustra, anche con l’eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l’argomento oggetto di delibera e conclude con una proposta sulla quale chiede al collegio di esprimersi.

Prima di avviare le operazioni di voto, il presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta di intervenire sull’argomento in discussione.

Ogni intervento relativo al singolo punto dell’O.D.G., al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione, non deve, di norma, superare i cinque minuti; è previsto un diritto di replica prima della chiusura dell’argomento dibattuto.

Quando sono esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto.

Art. 21 – Votazione

Chiusa la discussione, il presidente propone la delibera.

Prima del voto possono chiedere la parola, per dichiarazione di voto, solamente:

- per non più di cinque minuti un docente a favore della proposta ed uno contrario;
- per non più di tre minuti chi voglia dichiarare e motivare il proprio voto, anche nel caso di votazione segreta.

Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.

Le votazioni avvengono per voto palese, per alzata di mano o, su richiesta del Presidente o di un membro del Collegio, per appello nominale (che formalizza, altresì, automaticamente il numero dei partecipanti alla riunione) tranne quelle previste dalla normativa vigente per le elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione oppure nel caso si faccia riferimento a persone; a tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti e si procede a votazione segreta.

La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validi; in caso di parità in una votazione palese, ai fini dell’approvazione prevale il voto del Presidente.

I voti degli astenuti vengono conteggiati come voti nulli.

In caso di elezioni tra persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano.

Se la normativa non specifica il tipo di maggioranza, si procede a maggioranza semplice, cioè più voti favorevoli che contrari tra i presenti che hanno espresso voto valido esclusi, quindi gli astenuti. La maggioranza assoluta (metà più uno degli aventi diritto al voto, cioè dei componenti del Collegio) è richiesta, perciò, solo quando prevista esplicitamente dalla legge.

In caso di votazione di più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, si procede a votazioni successive nelle quali si votano in contrapposizione le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Chi vota per una proposta non può votare per l’altra.

Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di ulteriori componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato.

I punti trattati e votati non possono essere oggetto di discussione.

La partecipazione di soggetti estranei alle sedute, “tutte le volte che detta presenza superi la stretta necessità di compimento di attività serventi al funzionamento dell’organo stesso”, rende illegittime le deliberazioni assunte, “in quanto i soggetti non legittimi possono aver influenzato la formazione del convincimento dei componenti il collegio”.

Art. 22 – Deliberazione

La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro decisioni, poiché la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.

Le delibere del collegio dei docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.

Art. 23 – Sospensione/Aggiornamento della seduta

Nel caso in cui la durata delle sedute superi 30 minuti rispetto all'orario previsto nella convocazione, il Presidente ha facoltà di prolungare la seduta al giorno successivo o ad altra data comunicata direttamente ai presenti, se compresa nei 5 giorni successivi.

In caso di rinvio a data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione, che potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all'O.D.G..

In nessun caso sarà possibile discutere argomenti relativi a punti all'O.D.G. sui quali il collegio dei docenti abbia espresso una delibera prima dell'aggiornamento dei lavori.

Il Presidente ha la facoltà di sospendere e aggiornare la seduta qualora non venga garantito dai presenti l'ordinato e corretto svolgimento dei lavori.

Art. 24 – Verbale

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate conservato dal dirigente scolastico, un processo verbale a cura del docente verbalizzante designato dal Presidente della seduta.

I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta di ogni docente che ne fa parte.

È data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o di dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intendono mettere a verbale.

La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la relativa approvazione è rimandata alla successiva seduta.

La bozza del verbale da approvare viene messa a disposizione dei docenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la successiva riunione del collegio, al fine di consentire la richiesta, in forma scritta, di eventuali rettifiche o aggiunte al documento, nonché di dichiarazioni che saranno riportate nel verbale successivo.

Le sedute del collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente, che si intende letto se è stato messo a disposizione dei docenti per la lettura nei termini e nei modi previsti dal comma precedente.

Il dirigente scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.

Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal collegio costituiscono atti esecutivi definitivi, avverso i quali è previsto il ricorso al tribunale amministrativo nei tempi e nei modi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 25 – Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore alla successiva seduta del Collegio dei docenti e mantiene la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.

Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta del collegio in cui vengono discusse.

Capo V - Il Consiglio di Classe

Art. 26. Composizione

1. Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, compresi i docenti di sostegno, da due rappresentanti dei genitori, eletti dagli stessi genitori degli studenti iscritti alla classe, e da due rappresentanti degli studenti, eletti dagli stessi studenti della classe.
2. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure, su delega del medesimo, da un docente del Consiglio (cfr. 4.8 PTOF).

Art. 27. Competenze

1. Il Consiglio ha le seguenti competenze:
 - Formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e alle iniziative di sperimentazione.
 - Agevola e favorisce i rapporti reciproci tra docenti, genitori e studenti.
 - Esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione relative alle attività integrative e di sostegno, nonché alle iniziative di sperimentazione metodologico-didattica.
 - Commina agli studenti le sanzioni disciplinari comportanti la sospensione fino a quindici giorni (art. 19, comma 4, R.D. 4 maggio 1925, n. 653), in conformità al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.
 - Propone le sanzioni disciplinari a carico degli studenti previste dall'art. 19, lettere e), f), g), h), i) del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, in conformità al D.P.R. 249/98.
La valutazione periodica e finale degli studenti spetta al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. In tale sede il Consiglio di classe opera come collegio perfetto, pertanto i docenti che non possono essere presenti per causa di forza maggiore devono essere sostituiti.

Art.28. Convocazione

1. Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico anche su richiesta scritta della maggioranza di una delle componenti. Le riunioni del Consiglio di Classe sono programmate dal Collegio dei Docenti contestualmente all'avvio dell'anno scolastico, in occasione della deliberazione del piano annuale delle attività.

Capo VI – Comitato per la Valutazione del Servizio dei Docenti

Art. 29 – Composizione

Il Comitato per la Valutazione dei Docenti è un organo collegiale istituito in ogni istituzione scolastica, con funzioni definite dalla *Legge 107/2015*, art. 1, commi 126–129, che ha modificato l'art. 11 del *D.Lgs. 297/1994*. La durata del mandato è di *tre anni scolastici*.

Composizione ordinaria (valorizzazione del merito e valutazione del servizio)

Il Comitato è presieduto dal *Dirigente Scolastico* e comprende:

- *Due docenti* eletti dal Collegio dei Docenti;
- *Un docente, un genitore e uno studente* designati dal Consiglio di Istituto (questi ultimi solo per il secondo ciclo di istruzione);
- *Un componente esterno* individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR), scelto tra docenti, dirigenti scolastici o tecnici.

Composizione ristretta (valutazione del periodo di formazione e prova)

Per esprimere il parere sul superamento del periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti, il Comitato opera in forma ristretta:

- *Dirigente Scolastico* (Presidente);
- *Tre docenti* membri stabili del Comitato;
- *Tutor* del docente in prova.

In questa composizione non partecipano né il componente esterno né i rappresentanti degli studenti e dei genitori.

Composizione integrata per la lezione simulata (D.L. 44/2023)

Nel caso di valutazione dei docenti neoimmessi tramite concorso, che prevede la *lezione simulata* durante l’anno di formazione e prova, il Comitato è integrato da un *componente esterno* nominato dall’USR, scelto tra dirigenti scolastici, amministrativi o tecnici.

Art. 30 – Competenze

Il Comitato esercita le proprie funzioni in due modalità operative, a seconda del compito assegnato:

1. Valorizzazione del merito dei docenti (composizione ordinaria)

Il Comitato definisce i criteri per la valorizzazione del personale docente, tenendo conto di:

- *Qualità dell’insegnamento* e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica;
- *Successo formativo* degli studenti;
- *Innovazione didattica* e metodologica;
- *Collaborazione alla ricerca* e diffusione di buone pratiche;
- *Responsabilità organizzative* e attività di formazione interna.

2. Valutazione del periodo di formazione e prova (composizione ristretta)

Formula il *parere obbligatorio* sul superamento del periodo di formazione e prova per i docenti ed educatori neoassunti, sulla base della documentazione predisposta dal candidato con il tutor e dal Dirigente Scolastico.

3. Valutazione del servizio e riabilitazione (artt. 448 e 501 del D.Lgs. 297/1994)

Su richiesta dell'interessato, il Comitato esprime una valutazione sul servizio prestato dal docente, previa relazione del Dirigente Scolastico. Inoltre, esercita le competenze in materia di *riabilitazione del personale docente* sospeso o sanzionato, ai sensi dell'art. 501 del D.Lgs. 297/1994.

Fonti normative aggiornate:

- Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 126–129
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, artt. 11, 448, 501
- Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44
- Documentazione USR Lombardia 2025

Capo VII Organo di Garanzia

Art. 31 – Composizione

L'**Organo di Garanzia** è previsto dall'art. 5, comma 2 dello **Statuto delle studentesse e degli studenti**.

Componenti dell'Organo di Garanzia:

- **Dirigente Scolastico**, che lo presiede;
- **Un docente**, nominato dal Consiglio d'Istituto;
- **Un genitore**, nominato dal Consiglio d'Istituto;
- **Uno studente**, nominato dal Consiglio d'Istituto.

Art. 32 – Competenze

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello **Statuto degli Studenti e delle Studentesse**, sono:

1. **Prevenire e risolvere conflitti:**
 - Affronta i **problemi** e le controversie che possano emergere tra studenti e insegnanti, con riferimento all'applicazione del **Statuto degli Studenti**.
2. **Esame dei ricorsi disciplinari:**
 - Esamina i **ricorsi** presentati dai genitori o da chi esercita la patria potestà in seguito all'irrogazione di una **sanzione disciplinare**, ai sensi del regolamento di disciplina.

Capo VIII Commissione Elettorale di Istituto

Art. 33

Componenti della Commissione Elettorale:

- **Due docenti**;
- **Un genitore e uno studente**;
- **Un rappresentante del personale ATA**.

La **Commissione Elettorale** ha il compito di monitorare l'intera procedura delle **elezioni interne** all'Istituto e di dirimere le **eventuali controversie** che potrebbero sorgere nel corso delle operazioni elettorali.

Il **Dirigente Scolastico** comunica l'insediamento della **Commissione Elettorale**, ne indica i locali di

operatività e trasmette i documenti necessari.

Capo IX Modalità Operative degli Organi Collegiali

Gli organi collegiali si riuniscono **in presenza**. Tuttavia, in caso di **problemi sanitari o organizzativi**, le sedute degli organi collegiali potranno essere svolte **da remoto** o in **modalità mista**. Sarà il **Dirigente Scolastico**, eventualmente in collaborazione con lo staff e con il **RLS** (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza), a valutare l'opzione più **opportuna**, di volta in volta.

Capo X - Il Comitato Studentesco

Art. 34. Composizione

1. Il Comitato studentesco operante presso ciascuna delle due sedi è composto dai rappresentanti di classe e dai rappresentanti eletti nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta degli studenti ivi frequentanti. In ciascun comitato vengono eletti un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Art. 35. Funzioni

1. Il Comitato studentesco svolge un ruolo di rappresentanza delle esigenze degli studenti nei confronti dell'istituzione scolastica e di verifica del rispetto dei diritti e dei doveri degli studenti, nonché del regolamento interno.